Art. 392 Lodi impugnabili

È impugnabile:

a. ogni lodo parziale o finale;

b. ogni lodo incidentale per i motivi di cui all'articolo 393 lettere a e b.

Decisione ordinatoria processuale del tribunale arbitrale - inimpugnabilità - Ricorso al tribunale cantonale ?

La decisione oggetto di impugnativa è una semplice decisione ordinatoria del tribunale arbitrale, con la quale esso, avendo già maturato il proprio convincimento su quella pretesa, con una valutazione anticipata delle prove, si è limitato a stabilire quale doveva essere l'oggetto della prova peritale; dunque non rientra tra i lodi (finali, parziali, o incidentali) impugnabili nell'ambito dell'art. 392 CPC ed il reclamo deve senz'altro essere dichiarato irricevibile (c. 8). Comunque, il gravame sarebbe irricevibile, il lodo essendo impugnabile solo mediante ricorso al Tribunale federale (art. 389 cpv. 1 CPC). Infatti, il fatto che la clausula arbitrale rinvii al Regolamento d'arbitrato e di conciliazione di Lugano che dispone che l'impugnazione del lodo debba avvenire innanzi all'autorità giudiziaria definita dall'art. 3 CIA, ossia innanzi al tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria del Cantone ove ha sede il tribunale arbitrale, non è ancora sufficiente per ammettere l'esistenza di una dichiarazione esplicita ("ausdrücklich" nella versione tedesca) nel patto d'arbitrato o in accordo successivo tale da derogare al principio della competenza decisionale del Tribunale federale ai sensi dell'art. 390 CPC (c. 9). II Camera civile del Tribunale d'appello (TI) 12.2011.210 del 31.8.2012